FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "BISTRÒ DI PAESE"

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

   Titolari del Marchio: i soggetti che hanno la proprietà del marchio, avendone chiesta e ottenuta la registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

   Licenza d'uso del Marchio: atto mediante il quale i Titolari del Marchio ne concedono il diritto d'uso ai richiedenti, disciplinando le modalità di esercizio di tale diritto.

   Richiedenti: le imprese che richiedono ai Titolari, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, l'uso del marchio.

   Concessionari: le imprese in possesso dei requisiti definiti dal presente Regolamento che, nel rispetto delle previsioni da questo stabilite, hanno ottenuto la Licenza d'uso del Marchio.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. É istituito e depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il marchio denominato "Bistrò di Paese", d'ora in poi designato semplicemente Marchio, destinato a contraddistinguere gli esercizi commerciali e/o di somministrazione di alimenti e bevande in possesso dei requisiti di qualità definiti nel presente Regolamento d'Uso.

2. Il segno grafico distintivo del Marchio è riportato in Allegato 1 e sarà utilizzato dalle imprese concessionarie in applicazione delle specifiche grafiche fornite dai Titolari del Marchio nell'ambito della Licenza d'uso.

3. Il presente Regolamento individua le norme di utilizzo del Marchio, di cui sono titolari la Camera di Commercio di Cuneo e la Camera di Commercio di Imperia, di seguito designate come Titolari del Marchio, le quali ne concedono l'uso ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dal Regolamento stesso.

4. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, i due Titolari del Marchio assumono le stesse funzioni ed esercitano le stesse responsabilità, ognuno con riferimento all'area territoriale affidata alla propria competenza operativa, come dettagliato al successivo comma 5.

5. Il Marchio trova applicazione alle condizioni definite nel presente Regolamento sul territorio come di seguito delimitato:

- area territoriale di competenza della CCIAA di Cuneo: intero territorio provinciale nel rispetto di quanto definito al successivo comma 7;
- area territoriale di competenza della CCIAA di Imperia: territorio provinciale interno, delimitato da un tratto di percorrenza dalla linea di costa pari a 6 chilometri, nel rispetto di quanto definito al successivo comma 7.

6. Il Regolamento è destinato alle seguenti tipologie di imprese:

- imprese ricettive e della ristorazione;
- imprese di commercio al dettaglio classificate dalle normative vigenti come "esercizi di vicinato", con riguardo esclusivo ai codici di attività ATECO 2007 riportati in Allegato 2.

Il presidente Ferruccio Dardanello _____

Il presidente Franco Amadeo _____

7. Per poter accedere al Marchio, le imprese di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere collocate in un centro abitato o in un nucleo abitato con popolazione fino ai 500 abitanti;
- essere collocate in un centro abitato o in un nucleo abitato in cui non sia presente alcun punto di informazione turistica riconosciuto e stabile; si considera stabile un punto di informazione turistica che operi con una programmazione annuale e non semplicemente stagionale e che svolga un servizio di tipo continuativo (con giorni e orari di apertura regolari e non sporadici);
- essere l'ultimo o uno degli ultimi esercizi commerciali del paese; tale requisito si considera soddisfatto se nel centro abitato o nel nucleo abitato sono presenti al massimo 3 esercizi commerciali e/o di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alle tipologie di cui al precedente comma 6, compreso l'esercizio richiedente il Marchio; i Titolari del Marchio, con valutazione fatta di volta in volta, potranno decidere di derogare a tale prescrizione, qualora ciò risulti opportuno in funzione delle caratteristiche specifiche del centro abitato o del nucleo abitato in cui si colloca l'impresa che ha richiesto il Marchio. Le motivazioni a giustificazione della deroga saranno espressamente richiamate nel provvedimento di concessione del Marchio;
- essere collocate ad una distanza di almeno 3 chilometri da qualsiasi altra impresa concessionaria del Marchio e da qualsiasi punto di informazione turistica riconosciuto e stabile.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO AL MARCHIO

1. I richiedenti, per ottenere la licenza d'uso del Marchio devono garantire, nell'esercizio della propria attività, il rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere aperti tutto l'anno, fatti salvi i periodi di chiusura per ferie o altre esigenze di organizzazione aziendale che, in ogni caso, non possono protrarsi per oltre 60 giorni consecutivi; i periodi di chiusura per ferie devono essere adeguatamente resi noti all'utenza, se possibile in anticipo rispetto all'inizio di ciascun periodo di chiusura, attraverso i canali di comunicazione che l'impresa normalmente utilizza per le informazioni promozionali e di servizio rivolte ai propri utenti (sito internet aziendale, cartelli, manifesti, locandine, depliant, ...) e nell'ambito delle iniziative promozionali cui l'impresa stessa partecipa (siti internet gestiti da soggetti terzi e materiale promozionale in cui l'impresa è inserita);

b) garantire un orario di apertura in fascia diurna di almeno sei ore (nei giorni non compresi nei periodi di chiusura di cui al precedente punto a);

c) proporre, per quanto possibile, oltre alla primaria attività commerciale, servizi integrativi di natura commerciale o paracommerciale non altrimenti assicurati nel centro abitato o nel nucleo abitato; rientrano in tale ambito:
   - la rivendita di prodotti per i quali il centro abitato o il nucleo abitato non disponga di un punto di approvvigionamento;
   - la somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non assistita se non altrimenti presente nel centro abitato o nel nucleo abitato o se presente da parte di esercizi con apertura soltanto stagionale;
   - l'erogazione di servizio fax o fotocopie;
   - la vendita di biglietti per l'accesso a mezzi di trasporto pubblico;
   - altre prestazioni finalizzate a facilitare l'approvvigionamento commerciale o l'accesso ai servizi per tutte le fasce di popolazione, in aree scarsamente fornite, anche al fine di favorire l'offerta turistica;

d) proporre, come minimo, una ristorazione veloce, a qualsiasi ora, basata sui prodotti tipici del territorio come definiti al successivo comma 2 ed esercitata:

Il presidente Ferruccio Dardanello _____

Il presidente Franco Amadeo _____

- nell'ipotesi di esercizi predisposti alla somministrazione di alimenti e bevande, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- nell'ipotesi di esercizi diversi da quelli di cui al punto precedente, nel rispetto di quanto stabilito, relativamente alla somministrazione non assistita di alimenti e bevande, dall'art. 3 comma 1 lettera f della L.248/2006 e dalle vigenti normative regionali di riferimento;

e) nel caso di esercizi classificati come ristoranti ai sensi delle legislazioni regionali di riferimento, proporre dei pasti dove svolgano un ruolo preponderante le ricette e i prodotti tipici del territorio come definiti al successivo comma 2;

f) garantire la presenza, in vetrina, sugli scaffali e nei banchi frigo, di prodotti tipici del territorio come definiti al successivo comma 2; a tale proposito, ai concessionari del Marchio sarà richiesto di allestire il proprio esercizio con una dotazione minima di arredo destinata a dare visibilità ai prodotti del territorio secondo le specifiche fornite dai Titolari del Marchio nell'ambito della Licenza d'uso;

g) disporre ed esporre in visione i principali materiali di informazione turistica locale (in più lingue, se disponibili) e gli elenchi informativi di base (orari del trasporto pubblico, degli uffici comunali e altri servizi pubblici, numeri telefonici su emergenza sanitaria e ordine pubblico, ...); anche in questo caso il concessionario dovrà disporre di un espositore a ciò espressamente dedicato, secondo le specifiche fornite dai Titolari del Marchio nell'ambito della Licenza d'uso;

h) essere disponibili a dare informazioni logistiche e turistiche sul territorio, in forma e contenuti adeguati;

i) disporre, fatto salvo il caso di oggettiva impossibilità per la mancanza di un'adeguata infrastrutturazione telematica del territorio, di una connessione internet (anche wi-fi) a disposizione dei turisti e della popolazione locale, per l'accesso alla rete attraverso PC o altro supporto informatico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

j) aderire alle iniziative formative proposte dai Titolari del Marchio, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 15 comma 5, prendendo adeguata conoscenza dei supporti (dispense, manuali, ...) resi eventualmente disponibili dai Titolari stessi;

l) partecipare a tutti i successivi incontri di aggiornamento eventualmente proposti dai Titolari del Marchio;

m) esporre la specifica insegna di riconoscimento ed utilizzare, nel caso di stampa in proprio di materiale di informazione/comunicazione, la linea grafica per l'impiego del logo definita dai Titolari del Marchio nell'ambito della Licenza d'uso;

n) essere disponibili a collaborare nell'organizzazione di eventi di animazione promossi dai Titolari del Marchio o dalle istituzioni locali ai fini della promozione del territorio.

2. Per prodotti tipici del territorio si intendono i prodotti di artigianato manifatturiero e agroalimentare realizzati da produttori con sede sul territorio di cui al precedente art. 2 comma 5.

3. I Titolari del Marchio provvederanno a fornire ai concessionari le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi descritti al comma precedente.

4. In ogni caso, in uno stesso centro abitato o nucleo abitato, potrà essere concesso il diritto all'uso del Marchio ad un unico esercizio; nel caso le richieste siano in numero superiore, varrà l'ordine di presentazione delle stesse.

ART. 4 – MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO

1. Il Richiedente, per ottenere la licenza d'uso del Marchio, deve presentare apposita richiesta al Titolare del Marchio competente per territorio, come individuato all'art. 2, comma 5.

Il presidente Ferruccio Dardanello _____

Il presidente Franco Amadeo _____

2. Il Titolare del Marchio cui è stata formulata la richiesta, verificata la completezza e la congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti definiti dal presente Regolamento, provvede a concedere al Richiedente il diritto all'uso del Marchio con le modalità di cui al successivo art. 5.

3. Nel caso in cui la domanda presentata non risulti regolare e/o non sia verificato il rispetto dei requisiti definiti dal Regolamento, il Titolare del Marchio cui è stata formulata la richiesta comunica al Richiedente il rigetto della domanda indicando i motivi che l'hanno determinata.

4. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, il Richiedente potrà ricorrere secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento; in tal caso, tutti i ricorsi saranno esaminati e decisi dai Titolari del Marchio congiuntamente.

ART. 5 – LICENZA D'USO

1. Il diritto all'uso del Marchio è regolato da specifica Licenza d'uso rilasciata dai Titolari del Marchio al Concessionario.

2. La Licenza d'uso prevede esplicitamente:

a) le modalità di utilizzazione grafica del Marchio da parte del Concessionario;

b) la dotazione minima di arredi, compresi gli espositori per il materiale informativo e promozionale, le specifiche dell'insegna di riconoscimento e le modalità di allestimento della eventuale postazione internet;

c) l'impegno a rispettare gli obblighi previsti dal presente Regolamento;

d) la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al Regolamento stesso;

e) l'impegno ad esporre in visione i principali materiali di informazione turistica locale e gli elenchi informativi di base come definiti al precedente art. 3, comma 1, lett. g;

f) l'impegno a rendere disponibili all'utenza strumenti volti a misurare il grado di soddisfazione della stessa e a formalizzare, quando necessario, reclami ed osservazioni;

g) l'impegno ad accettare verifiche e controlli secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;

h) l'impegno a collaborare con i Titolari del Marchio alla raccolta delle informazioni necessarie alla gestione e al monitoraggio dell'efficacia del Marchio.

3. Alla Licenza d'uso deve essere allegato il presente Regolamento, che il Concessionario dovrà sottoscrivere per esplicita accettazione.

ART. 6 – DURATA E RINNOVO DELLA LICENZA D'USO

1. La durata di validità della Licenza d'uso del Marchio è di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata se i Titolari del Marchio non ne dispongono la sospensione o la revoca, anche in esito alle verifiche condotte ai sensi del successivo art. 8, oppure se il Concessionario non provvede a inoltrare domanda di recesso, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 7 - QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. All'atto del rilascio della licenza d'uso, il Concessionario è tenuto al versamento della quota di registrazione.

Il presidente Ferruccio Dardanello _____

Il presidente Franco Amadeo _____

2. Il Concessionario è tenuto, poi, al versamento di una quota annuale per l'uso del Marchio, quale partecipazione ai costi sopportati dai Titolari per l'attività di gestione del Marchio e/o per le iniziative promozionali e pubblicitarie tese alla sua valorizzazione.

3. Gli importi delle quote di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno stabiliti annualmente dai Titolari del Marchio i quali potranno anche decidere di esonerare i Concessionari dal relativo obbligo di pagamento, per periodi di tempo definiti, in presenza di risorse alternative a copertura dei costi di funzionamento del Marchio, anche derivanti da contributi di natura pubblica o concessi da soggetti terzi.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere un'attività di autocontrollo di cui è direttamente responsabile con lo scopo di documentare le procedure adottate per il corretto utilizzo del Marchio. Sono oggetto di autocontrollo, in particolar modo:

a) la rintracciabilità dei prodotti somministrati e/o posti in vendita, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere d), e), f) e comma 2;

b) la gestione del logo, secondo le modalità definite dai Titolari del Marchio;

c) il mantenimento nel tempo dei requisiti di cui al presente Regolamento.

2. Il Concessionario è tenuto a documentare le procedure attuate in regime di autocontrollo attraverso la trasmissione, con cadenza annuale, ai Titolari del marchio di specifiche dichiarazioni, prodotte e sottoscritte secondo la forma e i contenuti definiti nell'ambito della Licenza d'uso.

3. I Titolari del Marchio si riservano il diritto di effettuare controlli a campione, senza alcun preavviso, anche con l'ausilio di soggetti terzi, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dal Concessionario in sede di autocontrollo e, in generale, sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. I controlli a campione avranno almeno cadenza annuale.

4. In caso di riscontro di difformità o inadempienze nell'uso del Marchio, i Titolari del Marchio stesso possono applicare sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione dell'uso del Marchio conferisce ai Concessionari il diritto di utilizzare il Marchio alle condizioni e nei limiti stabiliti dai Titolari del Marchio con la sottoscrizione della Licenza d'uso. I Concessionari si impegnano a:

a) rispettare il presente Regolamento;

b) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni come risulta dalle specifiche tecniche fornite dai Titolari del Marchio;

c) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;

d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio del Marchio;

e) assoggettarsi ai controlli a campione fornendo ai soggetti incaricati di effettuare i medesimi ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;

f) sospendere l'utilizzo del Marchio nel caso in cui l'uso sia stato revocato o sospeso da parte dei Titolari o nel caso sia stata presentata comunicazione di recesso.

Il presidente Ferruccio Dardanello _____

Il presidente Franco Amadeo _____

2. Con l'adesione al Marchio, il Concessionario acquisisce i seguenti diritti:

a) essere inserito nel circuito formato dalle imprese aderenti al Marchio, promosso e coordinato dai Titolari del Marchio stesso;

b) beneficiare di tutte le attività di promozione del Marchio realizzate dai Titolari;

c) utilizzare il logo sulla propria documentazione pubblicitaria e sul materiale informativo e promozionale realizzato, previa autorizzazione da parte dei Titolari.

3. Il Concessionario viene iscritto, a cura dei Titolari del Marchio, in uno speciale Albo tenuto presso i Titolari medesimi e aperto alla consultazione pubblica. Tale Albo viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. I diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

ART. 10 – SANZIONI

1. I Titolari del Marchio irrogano al Concessionario, in caso di inadempimento al presente Regolamento ed in ogni caso in cui ravvisino una condotta non informata ai principi di lealtà e probità, le seguenti sanzioni:

a) richiamo, a fronte di inadempienze lievi che non pregiudicano né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione del servizio;

b) sospensione della concessione d'uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno annotata a margine dell'Albo dei Concessionari, a fronte di inadempienze gravi, come definite al successivo comma 2;

c) revoca definitiva della concessione d'uso del Marchio, con radiazione dall'Albo dei Concessionari, in caso di recidiva a inadempienze gravi e nei casi di cui al successivo comma 4.

2. Le inadempienze si considerano gravi quando:

a) determinino un uso improprio del Marchio;

b) il Concessionario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita di controllo disposta dai Titolari del Marchio;

c) sia stato assunto un provvedimento cautelativo dell'Autorità giudiziaria ovvero in qualunque caso, comunque accertato, di mancato rispetto da parte del Concessionario della normativa vigente cui è soggetta l'attività dal Concessionario stesso esercitata;

d) non sia stato posto rimedio ad una inadempienza lieve segnalata dai Titolari del Marchio nei tempi e nei modi da questi ultimi indicati.

3. I Titolari del Marchio possono disporre l'annullamento della sospensione qualora sia dimostrato l'adempimento alle condizioni richieste.

4. La revoca dell'uso del Marchio è disposta nei seguenti casi:

a) frequenti e reiterate inadempienze;

b) mancato adempimento alle condizioni richieste per l'uso del Marchio riscontrato in seguito a controllo;

c) fallimento o cessazione dell'attività di impresa;

d) utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti.

5. Avverso le sanzioni il concessionario può proporre motivato reclamo ai Titolari del Marchio entro trenta giorni dalla comunicazione. I Titolari del Marchio decideranno congiuntamente entro sessanta giorni.

6. Il reclamo non sospende l'efficacia della sanzione.

Il presidente Ferruccio Dardanello _____

Il presidente Franco Amadeo _____

7. L'irrogazione delle sanzioni da parte dei Titolari del Marchio non preclude l'azione dei singoli Concessionari contro il Concessionario inadempiente, per la tutela dei loro diritti.

8. Tutte le sanzioni saranno decise e applicate dai Titolari del Marchio congiuntamente.

ART. 11 – RECESSO DALL'USO DEL MARCHIO

1. Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dall'uso del Marchio. La comunicazione del recesso deve essere inviata al Titolare del Marchio competente per territorio per iscritto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine di scadenza della licenza d'uso.

ART. 12 – EFFETTI DELLA REVOCA E DEL RECESSO

1. Nel caso di revoca o di recesso, al Concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce la revoca o il recesso. Inoltre, egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato Concessionario del Marchio.

2. Il revocato e il recedente sono altresì responsabili verso i Titolari del Marchio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dai Titolari del Marchio sino alla data in cui essi sono stati Concessionari del Marchio.

3. A seguito della revoca o del recesso, il Concessionario viene cancellato dall'Albo dei Concessionari e cessa ogni suo diritto in relazione all'utilizzo del Marchio.

4. In particolare, il revocato ed il recedente devono:

a) cessare l'uso del Marchio;
b) rimuovere l'insegna di riconoscimento adottata per il Marchio;
c) eliminare la carta intestata, la documentazione tecnica e il materiale pubblicitario di qualsiasi genere recanti il logo del Marchio ed ogni altro riferimento alle diciture di cui all'art.2 comma 2;
d) restituire gli originali delle autorizzazioni concesse dai Titolari del Marchio;
e) restituire i beni eventualmente ricevuti in comodato ai sensi del successivo art. 15 comma 4.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, i Titolari del Marchio si riservano di ricorrere a vie legali.

ART. 13 – RICORSI E CONTROVERSIE

1. Il Concessionario o il Richiedente possono fare ricorso contro le decisioni dei Titolari del Marchio, esponendo le motivazioni del dissenso, con lettera raccomandata o mezzo equivalente, entro trenta giorni dalla notifica della decisione. I Titolari del Marchio congiuntamente hanno l'obbligo di esaminare il ricorso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento.

2. Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento sarà preventivamente sottoposta al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

ART. 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Gli atti e le informazioni riguardanti i Richiedenti e i Concessionari sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta da parte degli interessati.

Il presidente Ferruccio Dardanello _____

Il presidente Franco Amadeo _____

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA

1. I Titolari del Marchio si riservano di avviare, con alcune imprese selezionate a loro giudizio tra quelle di cui al precedente art. 1, comma 6, una fase di sperimentazione del Marchio, della durata massima di 2 anni, nel corso della quale testare le procedure di gestione del Marchio e le azioni per la sua diffusione.

2. I risultati ottenuti durante tale fase sperimentale saranno resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti, attraverso opportune azioni di comunicazione.

3. Per le imprese che parteciperanno alla fase di sperimentazione e per l'intera durata della stessa, si considera sospeso l'obbligo di pagamento delle quote di cui al precedente art. 7.

4. Alle imprese che parteciperanno alla fase sperimentale, i Titolari del Marchio potranno assegnare in comodato gratuito, in tutto o in parte, la dotazione minima di arredi, gli espositori e l'insegna di cui al precedente art. 3 comma 1, lett. f), g), i), m). Tali imprese potranno conservare i beni ricevuti in comodato anche oltre i termini della fase sperimentale, per l'intero periodo di validità della loro licenza d'uso; saranno tenute a restituirli nel caso di revoca della licenza d'uso o di recesso dalla stessa.

5. Nell'ambito di quanto previsto al precedente art. 3, comma 1, lett. j), le imprese che prenderanno parte alla fase sperimentale dovranno partecipare a un corso formativo iniziale organizzato dai Titolari del Marchio.

Camera di Commercio Industria Agricoltura di Cuneo
Il Presidente Ferruccio Dardanello

Camera di Commercio Industria Agricoltura di Imperia
Il Presidente Franco Amadeo

Il presidente Ferruccio Dardanello _____

Il presidente Franco Amadeo _____